

**REGOLAMENTO (CE) N. 809/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 maggio 2003**

**relativa a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa delle norme comunitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e l'introduzione di alcuni requisiti rigorosi. Inoltre, esso prevede la possibilità di adottare misure transitorie appropriate.
- (2) Tenuto conto del carattere rigoroso di questi requisiti, è necessario prevedere misure transitorie per gli Stati membri, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi. Inoltre, è necessario l'ulteriore sviluppo di metodi alternativi di raccolta, trasporto, immagazzinaggio, manipolazione, trasformazione e uso nonché di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
- (3) Di conseguenza, occorre concedere una deroga agli Stati membri, a titolo temporaneo, affinché possano autorizzare gli operatori a continuare ad applicare le norme nazionali sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.
- (4) Al fine di evitare rischi per la salute degli animali e la salute pubblica, sistemi di controllo appropriati devono essere applicati negli Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Deroga riguardante la trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico negli impianti di compostaggio**

1. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in deroga al capitolo II, (A), (C) e (D) dell'allegato VI di tale regolamento, gli Stati membri possono conti-

nuare, fino al 30 dicembre 2004, a concedere autorizzazioni individuali agli operatori di stabilimenti e impianti conformi alle norme nazionali per l'applicazione di queste norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 o materiali di categoria 3 e stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio, a condizione che tali norme:

- a) garantiscano una riduzione globale degli agenti patogeni;
- b) siano applicate solo in stabilimenti e impianti che applicavano tali norme il 1° novembre 2002;
- c) siano conformi ai requisiti dell'allegato VI, capitolo II, parte B del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2. Gli impianti di compostaggio devono essere dotati di:

- a) dispositivi di controllo della temperatura in tempo reale;
- b) strumenti per la registrazione dei risultati di queste misurazioni;
- c) un sistema di sicurezza adeguato per evitare un riscaldamento insufficiente;
- d) impianti adeguati per la pulitura e la disinfezione dei veicoli e dei contenitori all'uscita dell'impianto di compostaggio.

3. Ogni impianto di compostaggio deve disporre di un laboratorio o utilizzare un laboratorio esterno, che deve essere attrezzato per effettuare le analisi necessarie ed essere autorizzato dalle autorità competenti.

*Articolo 2*

**Misure di controllo**

L'autorità competente adotta le misure necessarie per controllare che gli operatori delle installazioni e degli impianti rispettino le condizioni di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

**Ritiro delle autorizzazioni ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione**

1. Le autorizzazioni individuali rilasciate dalle autorità competenti per le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio sono ritirate immediatamente e permanentemente ad ogni operatore, installazione o impianto che non rispetti le prescrizioni del presente regolamento.

2. L'autorità competente ritira le autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 entro il 31 dicembre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

L'autorità competente concede un'autorizzazione definitiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 soltanto se in base alle sue ispezioni essa constata che le installazioni e gli impianti di cui all'articolo 1 soddisfano tutti i requisiti di detto regolamento.

3. Tutti i materiali non conformi alle prescrizioni della presente decisione sono eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.

#### Articolo 4

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---